

Allegato "G" al n. 15.345/11.487 di Repertorio
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

1.1 L'Associazione "S.O.S. - SOLIDARIETA' IN ONCOLOGIA SAN MARCO - ZINGONIA" è una organizzazione di volontariato costituita, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, sue modifiche ed integrazioni, tra coloro che impiegano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio tempo al fine di promuovere e attuare le iniziative e gli scopi dell'Ente.

A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione dell'istituto Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale.

Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi

"S.O.S. - SOLIDARIETA' IN ONCOLOGIA E SOCIALE O.D.V."

L'Associazione dovrà da tale momento utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "O.D.V." negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Fino all'iscrizione di cui sopra, l'acronimo "O.D.V." o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" potranno eventualmente essere inseriti nella denominazione sociale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 101, comma 3, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

1.2 L'Associazione ha sede legale in Torre Boldone, via Simone Elia n. 13, presso lo studio professionale del dottor Pelli-cioli Daniele, ed esplica la propria attività istituzionale nel territorio della Regione Lombardia.

Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria.

ART. 2 SCOPI SOCIALI

2.1. L'Associazione è un'associazione di volontariato non lucrativa, apartitica, aconfessionale, che non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione o ideologia politica e che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in forma di azione volontaria ed il perseguimento di obiettivi di promozione e di utilità sociale a favore della collettività, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati stessi.

2.2. In particolare, essa ha lo scopo di prestare assistenza e sostegno ai pazienti affetti da malattia oncologica e ai loro familiari, nonché di coadiuvare e sostenere l'attività del personale medico e infermieristico, configurando il volontario quale espressione di solidarietà e civismo, attore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche nella missione di diffondere nella comunità locale i valo-

ri della solidarietà, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.

Essa, inoltre, si propone di concorrere ai fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale perseguendo altresì lo scopo della promozione dell'informazione e dell'educazione in tema di patologia oncologica e della educazione alla salute nella popolazione nel suo insieme, con interventi a livello regionale e locale.

2.3. Essa pertanto, in armonia con i fini istituzionali propri, nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:

- a) tutelare e sostenere i bisogni di salute dei cittadini;
- b) promuovere l'informazione e l'educazione sanitaria dei cittadini;
- c) promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo in campo sanitario, socio-sanitario e sociale con particolare riguardo, in quest'ultimo caso, all'attenzione verso soggetti svantaggiati quali portatori di disabilità e famiglie economicamente fragili.

ART.3 - ATTIVITÀ

3.1. Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell'art. 2 del presente Statuto, l'associazione, eventualmente coordinandosi con altre associazioni ed enti del terzo settore aventi scopo analogo o affine al proprio, nonché con il Servizio Sanitario Nazionale e con le istituzioni pubbliche competenti, svolge le seguenti attività, tutte riconducibili nell'alveo degli interventi e prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, della organizzazione e gestione di attività ricreative di interesse sociale e di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato ovvero di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni ovvero erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), c), i) e u) del d.lgs. 117/2017:

- a) formazione al paziente: i volontari, opportunamente formati, offrono supporto pratico e teorico nella gestione di stomie, cateteri venosi centrali, cateteri vescicali, sondino naso gastrici, PEG;
- b) Sportello sociale: i volontari, opportunamente formati, svolgono attività di accoglienza, informazione, sostegno per i familiari di persone ricoverate in reparto o che vengono curate in regime di Day Hospital; anche interfacciandosi con i Servizi Sociali presenti nel territorio di residenza dei pazienti, danno informazioni ed orientano nell'avvio di pratiche quali la domanda d'invalidità civile, l'assegno di accompagnamento, la legge 104, il trasporto, il rilascio del contrassegno per l'auto, l'ottenimento di misure di sostegno al reddito e di sollievo economico; danno inoltre indicazioni e supporto nel reperimento di strutture di Hospice o di sollievo;
- c) Solidarietà e magazzino ausili: l'associazione acquista e

dona materiale sanitario, compresi farmaci ad alto costo o presidi necessari alle cure e per migliorare la qualità di vita del paziente, nel caso il SSN non sostenga il rimborso dei farmaci o in presenza di particolare indigenza del paziente; l'associazione dispone inoltre di un magazzino con ausili sanitari (letti, piantane, aspiratori, deambulatori) che vengono ceduti in comodato d'uso gratuitamente alle famiglie, entro poche ore dalla richiesta, ad integrazione della fornitura di presidi già garantita dall'ASL;

d) Attività di Sollievo: i volontari organizzano e promuovono occasioni di svago e di incontro, al di fuori dei quotidiani luoghi di terapia, tra il personale dell'equipe curante, i pazienti e le famiglie, quali recite teatrali, cene, galà benefici;

e) Attività di Segretariato: i volontari sostengono ed integrano il personale del reparto nell'attività segretariale (comunicazione appuntamenti per visite, prenotazione esami) al fine di garantire un miglior servizio per il paziente;

f) promozione e organizzazione di campagne di comunicazione sociale, informazione e promozione della salute, con particolare riguardo alla tematica della malattia oncologica, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale di propria competenza territoriale al fine di sensibilizzare le strutture politiche, amministrative e sanitarie al fine di migliorare l'assistenza ai pazienti affetti da patologia oncologica;

g) collaborazione con altre associazioni, a livello nazionale, regionale o locale, ma anche internazionale, per promuovere l'informazione a favore della prevenzione e promozione della salute;

h) promozione della conoscenza delle proprie finalità ed attività anche attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;

i) attività di formazione nelle materie di propria competenza, anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola;

l) promozione e partecipazione all'organizzazione di eventi, feste, convegni, seminari e analoghe occasioni di incontro collettivo, finalizzate all'informazione e all'educazione sanitaria dei cittadini, con possibilità di contestualmente organizzare, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, raccolte di fondi o mercatini solidali al fine di sostenere la propria attività ovvero al fine di devolverne il ricavato a sostegno della ricerca scientifica o per scopi più genericamente solidali ed umanitari;

m) a fini di informazione e promozione della salute, nonché della conoscenza delle proprie finalità ed attività, collaborazione con gli organi della pubblica amministrazione al proprio livello territoriale, nonché a livello provinciale, re-

gionale e nazionale, e partecipazione alle istituzioni pubbliche, ove richiesta, attraverso propri rappresentanti all'uopo nominati:

n) eventualmente in coordinamento con associazioni ed enti del terzo settore aventi scopo analogo o affine al proprio, nonché con il Servizio Sanitario Nazionale, l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la Federazione delle Società Medico-Scientifiche italiane (F.I.S.M.), ed in attuazione delle direttive eventualmente provenienti dai medesimi, attività di collaborazione nell'elaborazione di linee guida per la prevenzione del rischio e la gestione della diagnosi di malattia oncologica e di promozione sul territorio delle proprie finalità ed attività nonché delle finalità e attività degli Enti con cui collabora.

Le attività di cui al precedente comma sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3.2. Al fine dell'esclusivo perseguimento delle attività istituzionali di cui sopra, l'associazione può esercitare attività diverse ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 117/2017, purché le stesse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nonché rispondenti ai criteri e limiti normativamente posti e tempo per tempo vigenti, anche tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività istituzionali e di interesse generale di cui al presente articolo.

ART. 4. VOLONTARIO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

4.1. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

4.2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione unicamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo con propria determinazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

4.3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 5 - SOCI E VITA ASSOCIATIVA

5.1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le

persone fisiche e le organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle organizzazioni di volontariato.

5.2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

5.3. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

5.4. L'associazione garantisce una disciplina uniforme dei rapporti associativi.

L'associazione garantisce uguale trattamento e pari opportunità nei confronti di chiunque, indipendentemente da genere, età, provenienza etnica, culturale, appartenenza religiosa e credo politico, nonché la tutela dei diritti inviolabili della persona.

5.5. Il mantenimento della qualità di associato è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini stabiliti.

5.6. Coloro che intendono diventare associati dovranno fare domanda scritta di ammissione al Consiglio Direttivo e versare, all'atto dell'ammissione, le quote di associazione, che verranno annualmente stabilite dal Consiglio.

La deliberazione del Consiglio Direttivo è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

5.7. Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea degli associati la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima successiva convocazione.

5.8. Gli associati minorenni godono di tutti i diritti connessi allo status di associato (fra questi il diritto di partecipare all'assemblea, il diritto di voto, il diritto di prendere parte alle attività poste in essere dall'associazione), con la sola esclusione del diritto di elettorato passivo alle cariche sociali.

L'esercizio del diritto di voto ad essi spettante è attribuito, in loro vece, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

5.9. I soci hanno l'obbligo di concorrere all'attuazione degli scopi statutari dell'associazione.

Il rapporto sociale è paritetico. I soci hanno uguali doveri e diritti, potendo tutti concorrere in egual misura all'attività associativa e adire le cariche sociali. Il vincolo associativo

non ha carattere temporaneo. La qualità di socio non è transmissibile.

5.10. Le prestazioni degli associati sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, come sopra meglio precisato.

ART. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

6.1. La qualità di associato si perde per dimissioni, espulsione o decesso.

6.2. Le dimissioni sono libere e possono essere presentate in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, fermo restando l'obbligo del pagamento della quota per l'anno sociale in corso.

6.3. L'espulsione di qualsiasi socio può avvenire o per morosità nel pagamento della quota per oltre diciotto mesi dalla scadenza o per condotta incompatibile con le finalità dell'Associazione e con le direttive generali di essa, ovvero per inadempienza agli obblighi derivanti dal presente Statuto.

6.4. Il provvedimento di espulsione è deliberato dal Consiglio Direttivo.

Il provvedimento di espulsione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

6.5. La perdita della qualità di socio non dà nessun diritto sui beni costituenti il Fondo Comune dell'Associazione neppure limitatamente agli eventuali conferimenti o apporti fatti dagli associati.

La perdita della qualità di socio fa decadere dalla carica sociale eventualmente ricoperta.

Né il socio receduto o radiato né i successori del socio defunto hanno diritti sul patrimonio dell'associazione.

ART. 7 - ORGANI

7.1. Sono Organi di governo dell'associazione:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed il Vice Presidente;
- d) ove nominato, il Tesoriere;
- e) ove necessario e/o ove nominato, l'organo di controllo;
- f) ove necessario e/o ove nominato, il revisore legale dei

conti.

Eccezion fatta per la carica di cui sub f), tutte le cariche sono volontarie, elettive e gratuite e tutti i soci concorrono alle cariche elettive.

ART.8 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

8.1. L'assemblea degli associati è costituita da tutti i soci che, all'atto della convocazione dell'assemblea medesima, non abbiano presentato comunicazione di recesso e non abbiano ricevuto provvedimenti di espulsione, qualunque sia il tempo della loro ammissione, purché in regola con il versamento della quota annua.

8.2. Ogni associato ha diritto ad un voto.

8.3. In caso di impedimento a partecipare alla seduta dell'assemblea, ogni socio potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da un altro socio.

Nessun associato può rappresentare per delega più di due associati, ove l'associazione conti un numero di associati inferiore a cinquecento, e più di cinque associati ove l'associazione conti un numero di associati superiore a cinquecento.

L'esercizio del diritto di voto, in caso di associato minore degli anni 18, è attribuito, in sua vece, agli esercenti la responsabilità genitoriale su di lui.

8.4. L'assemblea degli associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il mese di febbraio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per la ratifica del preventivo finanziario approvato dal Consiglio Direttivo.

8.5. L'assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, nonché qualora fossero in gioco interessi vitali dell'associazione e nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell'associazione stessa, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente del Consiglio Direttivo o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci o, ove nominati, dall'organo di controllo o dal revisore legale dei conti.

8.6. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione con avviso scritto inviato a mezzo lettera raccomandata almeno quindici giorni prima ovvero, in caso di urgenza, a mezzo messaggio di posta elettronica spedito almeno due giorni prima, acquisendo la prova dell'avvenuto ricevimento.

8.7. In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti direttamente o per delega.

8.8. Le deliberazioni dell'assemblea sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei soci presenti.

8.9. Per deliberare modifiche statutarie, inclusa la trasformazione, occorrono in ogni caso la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, nonché la fusione o scissione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

8.10. Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta.

8.11. Alle sedute dell'assemblea degli associati partecipano di diritto i componenti del Consiglio Direttivo e quelli dell'organo di controllo, ove nominato.

8.12. Nell'assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo o che riguardino la responsabilità dei componenti del Consiglio, gli stessi non partecipano al voto.

8.13. Le assemblee possono tenersi in videoconferenza o mediante l'utilizzo di altri mezzi di telecomunicazione a condizione:

- che possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità degli associati intervenuti in proprio o rappresentati per delega, e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;
- che siano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di voto, nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- che sia consentito al Presidente di esercitare poteri e funzioni a lui spettanti e percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione, intendendosi l'assemblea convocata e svolta nel luogo ove si trova il Presidente e il Segretario.

ART.9 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI

9.1. Spetta all'Assemblea:

- a) la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- b) l'eventuale nomina e revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) l'eventuale nomina e revoca dell'organo di controllo;
- d) l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio, accompagnato dalla relazione di missione sull'attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo, nonché dalla relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove nominato, eventualmente del bilancio sociale, nonché la ratifica del bilancio preventivo approvato dal Consiglio Direttivo;
- e) la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) la deliberazione sull'esclusione degli associati che abbiano proposto impugnazione del provvedimento in tal senso proveniente dal Consiglio Direttivo;
- g) l'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'associazione, proposte dal Consiglio Direttivo;
- h) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assem-

bleari nonché di eventuali regolamenti dell'attività associativa;

i) la deliberazione in ordine a trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell'associazione;

l) la nomina dei liquidatori;

m) la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;

n) l'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo;

o) ogni altro adempimento che non sia stato demandato, per legge o per statuto, alla competenza di un altro organo associativo.

9.2. Le competenze dell'assemblea degli associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo.

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1. Il Consiglio Direttivo è composto dai membri eletti dall'assemblea degli associati nel numero stabilito dall'Assemblea elettiva, purché in numero non inferiore a 5 e non superiore ad 11, dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra gli associati, persone fisiche, ovvero indicati, tra i propri associati, dagli enti associati.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

La perdita della qualità di associato comporta la decadenza dalla carica.

10.2. I membri del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono provvedere agli adempimenti pubblicitari previsti dalle leggi in vigore.

10.3. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente e un Vice Presidente ed eventualmente un Tesoriere e un Vice Tesoriere i quali, ove non diversamente stabilito al momento della nomina, durano in carica sino alla scadenza del Consiglio stesso. Tutte le cariche sono liberamente rieleggibili.

10.4. Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte l'anno, preferibilmente a cadenza regolare e ogni tre mesi, ma può essere convocato tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri ovvero lo richieda l'organo di controllo o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove nominati, e comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio Consuntivo, al bilancio Preventivo e all'ammontare delle quote associative.

10.5. La convocazione viene fatta per avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo posta elettronica inviato almeno due giorni

prima, acquisendo la prova dell'avvenuto ricevimento.

10.6. Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

10.7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quelle di espulsione di un socio o della proposta di modifica statutaria, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati, per le quali occorre il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

10.8. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi in videoconferenza o mediante l'utilizzo di altri mezzi di telecomunicazione a condizione:

- che possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità degli associati intervenuti in proprio o rappresentati per delega, e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;

- che siano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di voto, nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

- che sia consentito al Presidente di esercitare poteri e funzioni a lui spettanti e percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione, intendendosi l'assemblea convocata e svolta nel luogo ove si trova il Presidente e il Segretario.

10.9. La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata, dalla maggioranza degli altri suoi membri, all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

10.10. Nel caso in cui, nel corso del mandato, vengano a mancare, anche in casi ripetuti, uno o più Consiglieri, nell'ordine subentrano i non eletti, fino al numero corrispondente a quello dei Consiglieri venuti a mancare.

I Consiglieri così nominati durano in carica fino alla scadenza originaria del Consiglio.

Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell'ordine di cui al comma precedente, non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede con la massima urgenza consentita alla convocazione dell'assemblea per indire nuove elezioni.

Anche in questo caso, i Consiglieri così nominati durano in carica fino alla scadenza originaria del Consiglio.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve, in conseguenza, venire rinnovato.

10.11. Qualora, durante un mandato, venga a mancare conte-

stualmente la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio.

10.12. Al Consiglio Direttivo spettano tutti poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all'assemblea degli associati o al Presidente, nonché l'esecuzione e l'attuazione delle delibere dell'assemblea e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.

10.13. In particolare al Consiglio Direttivo spetta, oltre a quanto previsto dal presente Statuto:

a) Approvare il bilancio di esercizio e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea;

b) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

c) nominare il Presidente e il Vice Presidente ed eventualmente un Tesoriere e un Vice Tesoriere;

d) preparare il programma della futura attività, da presentare all'assemblea degli associati;

e) seguire lo svolgimento dell'attività e mantenere i contatti con gli associati e con le persone e gli enti esterni;

f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

g) deliberare sull'ammissione di nuovi associati;

h) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;

i) deliberare la convocazione dell'Assemblea;

l) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

m) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;

n) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;

o) nominare eventuali comitati o gruppi di lavoro a carattere consultivo, su tematiche di particolare interesse per il Consiglio Direttivo, distribuire al proprio interno incarichi particolari e chiamare a collaborare esperti di singole discipline;

p) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

q) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

r) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Delle riunioni del Consiglio, verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale.

ART.11 - IL PRESIDENTE

11.1. Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza e rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio stesso.

11.2. Il Presidente dell'Associazione è il rappresentante legale dell'Associazione anche di fronte a terzi ed in giudizio.

11.3. Il Presidente vigila affinché l'attività interna ed esterna dell'Associazione sia rivolta esclusivamente al raggiungimento dello scopo associativo.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo: nei casi d'urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

11.4. Il Presidente fa parte di diritto del Consiglio Direttivo e lo presiede.

Nelle delibere del Consiglio Direttivo egli ha diritto ad un voto: in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

11.5. Il Presidente può delegare temporaneamente in tutto o in parte le sue facoltà ad uno o più membri del Consiglio da lui scelti.

11.6. In caso di decesso o di impossibilità a svolgere le sue funzioni, tutti i suoi poteri competono al Vicepresidente, nominato dal Consiglio Direttivo all'atto della sua nomina, nel proprio ambito.

ART. 11 BIS - TESORIERE

11bis.1. Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo secondo le disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti.

11bis.2. Il Tesoriere ha la facoltà di avvalersi di consulenti esterni, in appoggio alle predette operazioni, ai fini del regolare adempimento delle operazioni stesse, nel pieno rispetto delle normative fiscali e legislative tempo per tempo vigenti.

ART. 12 - ORGANO DI CONTROLLO

12.1. L'organo di controllo, ove necessario e ove nominato, è composto in forma monocratica o collegiale, a scelta dell'assemblea e ai sensi di legge.

I componenti l'organo di controllo durano in carica 4 anni, non possono essere rinominati per più mandati consecutivi e devono essere scelti tra soggetti dotati di adeguata professionalità.

12.2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamen-

to. Esso esercita inoltre il controllo contabile, salvo che l'assemblea non preferisca nominare ai sensi di legge un revisore legale dei conti, e purché almeno un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, qualora obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del D.lgs 117/2017, è stato redatto in conformità alle norme di legge e di regolamento, nonché ai decreti attuativi delle stesse, tempo per tempo vigenti.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

12.3. Ove nominato, i membri dell'organo di controllo partecipano di diritto all'assemblea degli associati e intervengono alle sedute del Consiglio Direttivo in cui vengano assunte deliberazioni in ordine al preventivo finanziario ed al bilancio consuntivo.

12.4. I membri dell'organo di controllo, ove nominato, possono altresì essere invitati a partecipare, per dare i chiarimenti del caso, alle sedute del Consiglio Direttivo ove siano in trattazione materie afferenti alla loro competenza.

ART. 13 - RISORSE ECONOMICHE - PATRIMONIO

13.1. L'associazione trae le risorse economiche da:

- a) quote associative e contributi degli associati;
 - b) eredità, donazioni, legati testamentari;
 - c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici;
 - d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) proventi delle attività di cui all'articolo 6 del D.lgs. 117/2017;
 - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni, anche a premi;
 - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali delle organizzazioni di volontariato;
- attività tutte da svolgersi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle norme disciplinanti la materia tempo per tempo vigenti.

13.2. Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a) rendite patrimoniali;
- b) beni mobili ed immobili che divenissero eventualmente di proprietà dell'associazione;

c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

13.3. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

13.4. Ai fini di cui sopra, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, proventi ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 - ESERCIZIO FINANZIARIO

14.1. L'associazione chiude l'esercizio sociale al 31 dicembre di ogni anno, data con riferimento alla quale devono essere redatti il Bilancio consuntivo dell'anno precedente ed il Bilancio preventivo dell'anno seguente, redatti e pubblicizzati, ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, nella forma dallo stato patrimoniale, del rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie ovvero, ove ne ricorrano i requisiti, nella forma del rendiconto per cassa o del bilancio sociale.

14.2. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'articolo 6 del D.lgs. 117/2017, connesse ed accessorie a queste ultime, come espresse dall'articolo 3 del presente statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Utili della gestione

ART. 14-BIS - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI E AVANZI

14bis.1 Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle direttamente connesse, con esclusione e divieto assoluto di procedere alla loro distribuzione agli associati, anche in forma indiretta.

ART. 15 - RISORSE

15.1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

15.2. In ogni caso, e fatti sempre salvi ulteriori e differenti limiti e criteri posti dalle norme di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti, il numero dei lavoratori impiegati

nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 16 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

16.1. L'Associazione tiene:

- a) il Libro degli associati;
- b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali;
- d) il Registro dei volontari nel quale è tenuta ad iscrivere i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

I libri di cui alle lettere a), b) e d) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione; i libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

16.2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche tramite professionisti di loro fiducia e a loro spese. La richiesta di esame dei libri sociali dovrà essere fatta al consiglio direttivo mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di raccomandata postale con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo di e-mail pec all'indirizzo dell'associazione; il consiglio direttivo predisporrà la documentazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

ART. 17 - ESTINZIONE o SCIoglimento

17.1. Lo scioglimento dell'associazione può avvenire con delibera dell'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, solo in presenza del voto favorevole dei tre quarti degli associati.

17.2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, d.lgs. 117/2017, successive modifiche ed integrazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che perseguano finalità analoghe o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

ART. 18 - COMUNICAZIONI

18.1. Tutte le comunicazioni da assolversi, secondo le presenti norme di funzionamento, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, si ritengono validamente assolte anche tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

ART. 19 - RINVIO

19.1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia e in particolare dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e dal D.Ministero della Salute 18 aprile 2007, successive loro modifiche ed integrazioni.

Letto, per approvazione si sottoscrive.

F.to Foglieni Olivo
Piergiorgio Nosari notaio L.S.